

**DELIBERA N. 209/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI OFFIDA (AP) PER  
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 21 maggio 2019 (prot. n. 217998) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Offida (Ascoli Piceno) a seguito della segnalazione del sig. Eliano D’Angelo, candidato Sindaco per la lista *“Obiettivi comuni per Offida”* nel rinnovo del Comune di Offida del 26 maggio 2019 - qui pervenuta in data 23 aprile 2019 (prot. n. 176820) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e precisamente: *«l’organizzazione e lo svolgimento l’11 aprile 2019, di un pubblico incontro con la cittadinanza dal titolo “Dieci Anni di passione - Rendiconto attività amministrativa 2009/2019” nonché una manifestazione pubblica del 20 aprile 2019, avente ad oggetto “Lungocollina inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi”, entrambe ampiamente pubblicizzate sia per il tramite di alcune testate giornalistiche locali sia mediante l’utilizzo di social network»*. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 29 aprile 2019, nella riunione del 10 maggio 2019, ritenendo che solo l’attività di comunicazione relativa alla manifestazione pubblica del 20 aprile 2019 *“Lungocollina inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi”* non sia conforme al dettato di cui all’art. 9, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, archiviando invece per il pubblico incontro dell’11 aprile 2019;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 3 maggio 2019, con la quale il Segretario comunale del Comune di Offida dott. Pierluigi Grelli, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *per quanto attiene all’iniziativa segnalata “10 ANNI DI PASSIONE”* svoltasi in data 11.04.2019, si fa rilevare l’assoluta assenza di qualsiasi collegamento con l’Ente, trattandosi di un evento promosso dal gruppo *“OFFIDA SOLIDARIETÀ E DEMOCRAZIA”*; le stesse locandine ed inviti, gestiti direttamente dal Gruppo, non riportano né patrocini né loghi del Comune di Offida. Si tratta pertanto di un evento non riferibile al Comune, programmato prima del 45° giorno antecedente il voto. Inoltre, le comunicazioni promozionali allegate dal dott. D’Angelo portano una data antecedente a quella indicata quale inizio del divieto (facebook: 9 aprile - cronache picene 5 aprile - piceno oggi: 5 aprile);
- *per quanto attiene all’altra iniziativa segnalata “Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi”* tenutasi il 20 aprile 2019 si fa rilevare [...] che anche questo evento era stato programmato e “comunicato” prima del 45° giorno antecedente la data del voto. A seguito del ritardo nella consegna dei lavori prima, e del maltempo poi, ci si è ritrovati costretti a posticipare l’evento al 20 aprile. Tuttavia, la legge dispone che è vietata la “comunicazione” e, ad un’analisi attenta,

*questa è stata avviata e conclusa prima dell'11 aprile 2019. Solo a causa del maltempo, l'iniziativa in programma per il 14 aprile, è stata rimandata al 20, dovendosi così rettificare la nota sul sito istituzionale;*

- *si tratta di un'opera [...] di oltre un milione di investimenti che non poteva [...] non essere inaugurata [...] è un'iniziativa assolutamente neutrale, relativa ad un'opera di cui beneficeranno tutti, residenti e non, elettorali e non;*
- *a tutto ciò si aggiunge che l'attuale Sindaco, che ha presenziato agli eventi, non risulta candidato alle prossime elezioni;*
- *fermo quanto detto sull'iniziativa "10 anni di passione" scollegata da qualsiasi attività istituzionale, e quindi carente del presupposto soggettivo, sul secondo evento non si ravvisano i rischi che la norma intende scongiurare;*
- *la comunicazione, come del resto l'intera attività di informazione relativa a quest'ultimo appare impersonale (nel senso che non è "riconducibile ad un singolo soggetto ma è ben percepibile come proveniente dall'attività istituzionale dell'amministrazione") e ben può essere catalogata come "indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente", oltre che non "rinviabile", considerato che si trattava di ripristinare un sistema ordinario di viabilità, nella principale arteria del territorio comunale;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro*

*funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

RITENUTO che, come verificato dal Comitato regionale competente, le locandine e gli inviti relativi all'incontro pubblico con la cittadinanza dal titolo *“10 Anni di passione - Rendiconto attività amministrativa 2009/2019”*, promosso dalla Lista *“Offida Solidarietà e Democrazia”*, pubblicati sul profilo facebook personale della Lista, sono *“gestiti direttamente dal Gruppo, non riportano né patrocini, né loghi”* del Comune, per cui non sono ascrivibili alle attività dell'Ente;

RITENUTO che gli articoli di stampa segnalati nell'edizione *“Cronache Picene”* e *“Piceno Oggi”* entrambi del 5 aprile 2019 e allegati alla segnalazione, esulano dall'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendosi salva la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero;

RILEVATO invece che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Offida attraverso la locandina dal titolo *“Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”* oggetto di segnalazione, pubblicata sul sito web del Comune, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, e quindi riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della locandina in questione la quale risulta pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Offida in data 20 aprile 2019 e reca il logo e l'indirizzo internet del Comune di Offida, nonché il programma con la partecipazione all'inaugurazione del Sindaco dott. Valerio Lucciarini De Vincenzi;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Offida appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma

ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Offida, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, in quanto, seppure l'inaugurazione è correlata al ripristino di *“un sistema ordinario di viabilità nella principale arteria del territorio comunale”* e quindi a servizi comunali resi fruibili da parte dei cittadini, tuttavia la relativa pubblicizzazione da parte del Comune poteva essere calendarizzata in un momento successivo alla campagna elettorale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Offida (Ascoli Piceno) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex articolo 9 legge 28 del 2000 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della locandina *“Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”*, recante il logo del Comune di Offida, non ritenuta indispensabile, in quanto, seppure l'inaugurazione è correlata al ripristino di *“un sistema ordinario di viabilità nella principale arteria del territorio comunale”* e quindi a servizi comunali resi fruibili da parte dei cittadini, tuttavia la relativa pubblicizzazione da parte del Comune poteva essere calendarizzata in un momento successivo alla campagna elettorale. Inoltre, il Comune di Offida deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Offida e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi